

	<p>È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle "zone assistite" ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di:</p> <p>Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione</p> <p>Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.</p> <p>La proroga è stata prima portata al 2020 nella Legge di Bilancio 2020 e poi è stata estesa al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021. Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.</p>		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a	n.a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>All'utilizzo dei beni strumentali alla produzione sono generalmente associati elevati consumi energetici, emissioni inquinanti e impatti ambientali (cfr. ad es. gli indicatori sulle emissioni atmosferiche dei settori produttivi della NAMEA-Istat). L'agevolazione in esame favorisce gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, a prescindere dalle loro prestazioni energetiche e ambientali. In molti casi, l'ammodernamento degli impianti non è condizione sufficiente per il miglioramento ambientale.</p> <p>Considerati gli obiettivi e le scadenze - europee e nazionali - di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti, sarebbe opportuno evitare investimenti in beni strumentali (in particolare, quelli con elevata vita tecnica utile) di cui non sia verificata l'efficienza energetica o certificati per classi basse di efficienza energetica.</p> <p>L'attuale formulazione del credito d'imposta costituisce pertanto un SAD. Sarebbe opportuno subordinare il credito d'imposta a criteri di efficienza energetica e/o ambientale, in maniera tale da rendere l'incentivo coerente col raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese e armonizzarne la</p>		

fruizione con gli altri schemi di incentivazione dell'efficienza energetica a beneficio dei settori industriali (es. meccanismo dei titoli di efficienza energetica).

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	14,40	130,60	674,50	1.125,60	1.266,70

3.4.3.3 Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Settore:	Altro 														
Nome del sussidio:	Riduzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita														
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.03]														
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n.160														
Co-finanziamento dall'UE:	No														
Anno di introduzione:	2019														
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime														
Descrizione:	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento														
Tipo di sussidio:	Riduzione imposta – Sussidio indiretto														
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:													
	n.a.	n.a.													
Livello di riformabilità:	Nazionale														
Qualifica sussidio	SAD														
Motivazione:	<p>Agevolazione a favore delle imprese costruttrici contribuisce all'utilizzo di suolo, di energia e di risorse. Promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse).</p> <table border="1" data-bbox="497 1348 1112 1431"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> </tr> </tbody> </table>				2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30
	2016	2017	2018	2019	2020										
Effetto finanziario (mln €):	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30										

3.4.3.4 Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.04]					
Norma di riferimento:	Art. 3, comma 40, legge n. 549 del 1995					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1995					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:		
		n.a		n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	Agevolazione dannosa, incentiva lo smaltimento di rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia con chiari risvolti negativi sull'ambiente. Tuttavia, in Italia non risultano esistere impianti di incenerimento senza recupero di energia, almeno per quanto concerne i rifiuti urbani (Ispra, 2017, p. 119).					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.5 Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua

Settore:	Altro				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua [AL.SI.05]				
Norma di riferimento:	Art. 60, Legge 28 dicembre 2015, n. 221; art. 2, commi 1 e 2, D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato»; Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 «Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti»				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2015				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	<p>Agevolazione in tariffa (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) riconosciuta a tutte le utenze domestiche residenti, limitatamente alla prima fascia di consumo calcolata in base al consumo minimo vitale per abitante.</p> <p>L'agevolazione è fissata dal gestore del servizio idrico con una percentuale di riduzione compresa fra il 20% e il 50% rispetto ad una tariffa base. Gli oneri dell'agevolazione per la prima fascia sono recuperati con maggiori costi a carico di (massimo) tre fasce di eccedenza con struttura progressiva rispetto alla tariffa base.</p>				
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n.a	n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAD				
Motivazione:	<p>L'agevolazione consiste in uno sconto sul primo scaglione riconosciuto a tutti gli utenti indipendentemente dalla loro effettiva condizione di disagio economico. Questo risponde a un ipotetico principio di accessibilità <i>economica</i> universale al servizio idrico (ben diverso dal principio di "accesso universale all'acqua"). Si ritiene che questo comporti una distorsione sotto il profilo ambientale, fornendo un segnale di prezzo errato ed inefficiente (seppur limitatamente al primo scaglione di consumo), inferiore rispetto alla tariffa di base che copre i costi d'investimento e operativi necessari per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché i costi ambientali e di scarsità della risorsa. Si condivide invece la struttura progressiva della tariffa, a condizione che essa rifletta il grado di effettiva scarsità della risorsa nel bacino di riferimento e il livello di inefficienza della rete (fabbisogno di investimenti per la riduzione delle perdite di rete).</p>				
	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.6 Bonus Idrico Sociale

Settore:	Altro 
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Bonus idrico sociale [AL.SI.06]
Norma di riferimento:	Art. 60, Legge 28 dicembre 2015, n. 221; art. 1 e art. 3, commi 2 e 3, D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato». Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 – TICSI (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici).
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2018
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime
Descrizione:	<p>Esenzione dal pagamento della prima fascia tariffaria agevolata (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) a beneficio dell'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale (ISEE inferiore a valori limite che tengono conto dei componenti del nucleo familiare). Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha quantificato il bonus sociale idrico in misura pari al corrispettivo annuo che l'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale dovrebbe pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (art. 3, co. 2). Il bonus sociale idrico è riconosciuto direttamente in bolletta, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato (art. 3, co. 4).</p> <p>La delibera AEEGSI 897/2017/R/idr "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" definisce le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Ai fini della copertura finanziaria del bonus sociale idrico, l'Autorità ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria UI3 espressa in centesimi di euro e applicata alla generalità delle utenze diverse da quelle in condizione di disagio – come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto – che andrà ad alimentare un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° luglio 2018</p> <p>Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa</p>

	scolastica, bonus bebè ecc.)														
Tipo di sussidio:	Esenzione tariffaria – Sussidio indiretto														
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:													
	n.a	n.a													
Livello di riformabilità:	Nazionale														
Qualifica sussidio	Incerto														
Motivazione:	<p>Il bonus sociale idrico permette alle famiglie residenti in condizioni disagiate di evitare il pagamento della componente tariffaria relativa alla prima fascia di consumo, seppur già agevolata. Il bonus, contabilizzato in bolletta e non successivamente al suo pagamento, impedisce la percezione del giusto prezzo dell'acqua corrispondente al costo del servizio e dei suoi costi ambientali, riducendo lo stimolo ad un uso efficiente della risorsa. Per mirare a obiettivi di tutela sociale sarebbe in teoria più opportuno ricorrere a strumenti alternativi ai bonus riconosciuti nella bolletta stessa in base ad un semplice status dell'utente (rispetto di un valore limite dell'ISEE), possibilmente tramite l'erogazione di un trasferimento complessivo alle famiglie in stato di disagio economico (es. reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019), o basato su buoni spesa a favore delle famiglie disagiate per interventi volti al risparmio idrico domestico. In pratica, tuttavia, va considerato che se l'utente versa in condizioni di disagio economico-sociale difficilmente sarebbe in grado di pagare anticipatamente quanto consumato. Ciò comporterebbe per i gestori del servizio uno sfasamento temporale fra la registrazione del ricavo e l'incasso dello stesso, con il rischio di generare difficoltà finanziarie (ad es. nella realizzazione degli impegni assunti con l'approvazione del Piano di Ambito) e un peggioramento dei livelli di servizio, anche sotto il profilo ambientale e della riduzione delle perdite di rete. Inoltre, dato che il bonus è limitato alla fascia di consumo individuale essenziale, si ritiene che l'effetto di deterrenza ad un uso efficiente della risorsa sia poco significativo.</p> <p>Il sussidio è pertanto considerato incerto.</p> <table border="1" data-bbox="513 1160 1093 1245"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018*</th> <th>2019*</th> <th>2020*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Componente UI3</p>				2016	2017	2018*	2019*	2020*	Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.
	2016	2017	2018*	2019*	2020*										
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.										

3.4.3.7 *Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente*

Settore:	Altro		
Nome del sussidio:	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.07]		
Norma di riferimento:	Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti". Art. 3.3 e 3.4 commi a e b.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2018		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	L'art. 3.4 del TICSI prevede una deroga di 4 anni (fino al 1 gennaio 2022) nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, per gli enti di governo dell'ambito che non siano in possesso di tutte le informazioni necessarie. Nel periodo intercorrente gli enti di governo dovranno comunque applicare un criterio pro-capite standard, ipotizzando un'utenza domestica residente tipo costituita da 3 componenti.		
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a	n.a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	<p>In base all'art. 5.3 del TICSI, il rapporto fra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1 a 6: un rapporto che consente agli enti di governo dell'ambito di praticare tariffe fortemente progressive in funzione dei consumi dell'utenza. Il permanere di un'articolazione tariffaria progressiva per fasce di consumo indipendentemente dal numero di abitanti effettivamente serviti da ciascuna utenza costituisce un rilevante fattore di iniquità sociale e ambientale.</p> <p>Il dispositivo transitorio basato su un'utenza-tipo di 3 componenti, pur riducendo questa distorsione, mantiene un assetto di iniquità non trascurabile. Ad es., a parità di fabbisogno pro-capite, un'utenza che serve un solo residente beneficerebbe di un prezzo per metro cubo notevolmente inferiore (minore stimolo ad efficienza) rispetto a un'utenza tipo di 3 persone; viceversa, un'utenza che serve 5 residenti dovrebbe pagare un prezzo per metro cubo notevolmente maggiore (con un maggiore stimolo al risparmio idrico). Le famiglie numerose verrebbero quindi discriminate sotto il profilo economico nell'accesso alla risorsa.</p> <p>Si rileva, peraltro, che il periodo transitorio risulta necessario per poter acquisire informazioni sul numero dei componenti il nucleo familiare associato a ogni utenza e, per raggiungere tale scopo, devono essere intrecciati i dati delle utenze con il numero dei componenti del nucleo, informazione in possesso dei</p>		

Comuni. Tale attività presenta delle difficoltà tecniche di tipo amministrativo (informazioni obbligatorie a carico del titolare dell'utenza, rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ecc) che sono in corso di disamina e che potrebbero richiedere modifiche regolamentari.

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.8 Crediti all'esportazione

Settore:	Altro														
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi [AL.SI.08]														
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.143, Titolo I, integrato con il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.170														
Co-finanziamento dall'PUE:	No														
Anno di introduzione:	1998														
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime														
Descrizione:	Le garanzie sul credito all'esportazione sono risorse pubbliche volte a coprire i rischi (politici, economici, commerciali, di tasso di cambio, di catastrofi) delle imprese e banche legate ad operazioni di esportazione verso i paesi terzi.														
Tipo di sussidio:	Garanzie sul credito – Sussidio indiretto														
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:													
	n.a	n.a													
Livello di riformabilità:	Internazionale/nazionale														
Qualifica sussidio	SAD														
Motivazione:	<p>Il ruolo principale dei crediti all'esportazione è quello di promuovere il commercio in un ambiente competitivo, fornendo incentivi economici positivi per le imprese e gli attori privati per entrare in mercati rischiosi. I crediti all'esportazione possono quindi sostenere progetti con potenziali effetti negativi sull'ambiente, ovvero sostenere gli impianti di produzione di energia (ad es: impianti di estrazione di gas naturale, centrali elettriche a petrolio, piattaforme di estrazione petrolifera, centrali a carbone).</p> <p>Il Bilancio di Sostenibilità SACE 2020, tuttavia, delinea una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti.</p> <p>https://www.sace.it/docs/default-source/bilanci-di-sostenibilit%C3%A0/sace-bilancio-di-sostenibilita-2020.pdf?sfvrsn=508c83be_5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>				2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2016	2017	2018	2019	2020										
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.										

3.4.3.9 Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI

Settore:	Altro 	
Nome del sussidio:	Riduzione base imponibile ai fini IMU	
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.09]	
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2017, n. 205	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	Dal 2018 e per le annualità di imposta pregresse per le quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	<p>In base al comma 728, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione IMU la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. In realtà, i riferimenti legislativi richiamati dal comma 728 non prevedono limitazioni di applicazione dell'IMU e della TASI ai soli fabbricati per uso abitativo o per servizi civili. L'art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992 (ICI) stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". Inoltre l'art.2 stabilisce che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano". Posto che l'impianto di rigassificazione a mare debba essere iscritto al Catasto, il comma 728 va considerato come una forma di spesa fiscale in quanto introduce un'agevolazione rispetto alla norma tributaria ordinaria.</p>	
Tipo di sussidio:	Riduzione base imponibile – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:
	n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	<p>L'agevolazione ha l'effetto di ridurre gli oneri di gestione degli impianti di rigassificazione situati nel mare territoriale. Più in generale, viene favorita la redditività di impianti che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza energetica del Paese e migliorare la flessibilità dell'offerta di gas. Sotto il profilo ambientale, l'agevolazione rende più conveniente l'utilizzo del gas naturale per riscaldamento rispetto ad opzioni alternative, basate sulle fonti rinnovabili (solare termico, biogas, biomasse) o su un mix di rinnovabili e combustibili fossili (pompe di calore), con relative maggiori emissioni di gas serra e di inquinanti in atmosfera. Va, pertanto, considerato un SAD.</p>	

		2016	2017	2018	2019	2020	
	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	

3.4.3.10 Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Settore:	Altro 																
Nome del sussidio:	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.10]																
Norma di riferimento:	Art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 modificato dall'art. 7, co. 2-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e, da ultimo, dalla Legge n. 178/2020, art. 1, comma 58																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2013																
Anno di cessazione (ove prevista):	2021																
Descrizione:	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013. Dall'anno 2020 la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 16.000.																
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a	n.a															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	Incerto																
Motivazione:	<p>Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, riducendo quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione). Una valutazione completa richiederebbe di includere anche i costi e i benefici dello smaltimento, ed eventuale recupero e riuso dei materiali.</p> <p>Tuttavia la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale.</p> <table border="1" data-bbox="438 1612 1168 1695"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>94,30</td> <td>153,60</td> <td>217,90</td> <td>283,70</td> <td>352,20</td> <td>419,60</td> </tr> </tbody> </table>				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	94,30	153,60	217,90	283,70	352,20	419,60
	2015	2016	2017	2018	2019	2020											
Effetto finanziario (mln €):	94,30	153,60	217,90	283,70	352,20	419,60											

3.4.3.11 *Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione*

Settore:	Altro 					
Nome del sussidio:	Deduzione dal reddito IRPEF del 20% del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.11]					
Norma di riferimento:	Art. 21, comma 3, D.L. n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2017					
Descrizione:	<p>Deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo complessivo di spesa</p> <p>di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, o sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, che saranno successivamente concesse in locazione, per almeno otto anni, a canone agevolato. L'agevolazione fiscale, da ripartire in otto quote annuali di pari importo, è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.</p>					
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a	n.a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	<p>L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili nuovi da dare in locazione. L'effetto è duplice: di favorire le locazioni e quindi il soddisfacimento della domanda abitativa; ed anche di favorire la vendita di unità immobiliari di nuova costruzione. L'inclusione nella norma di una condizionalità energetica stringente (Classi A e B) sugli immobili che beneficiano della deduzione va considerata positivamente; rimane tuttavia il problema che l'agevolazione favorisce indirettamente le nuove costruzioni e il consumo di suolo. Si tratta quindi di un sussidio incerto. Nell'eventualità di un provvedimento di rinnovo (l'agevolazione scade alla fine del 2017), occorrerebbe limitare l'agevolazione agli acquisti di immobili preesistenti e appositamente ristrutturati con la finalità di dare in locazione.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,40	2,00	2,90	3,00	2,70	2,50

3.4.3.12 *Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria*

Settore:	Altro 					
Nome del sussidio:	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.12]					
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR introdotte dall'art. 1, comma 82, della L. n. 208 del 2015					
Co-finanziamento dall'PUE:	No					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	La misura rende detraibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a	n.a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	L'agevolazione favorisce il ricorso al leasing immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali. Esse potrebbe favorire il leasing sia per immobili di edifici esistenti, che per immobili di nuova costruzione, inducendo il consumo addizionale di suolo. In questo senso, l'effetto è incerto. Il sussidio potrebbe essere reso un SAF escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree non soggette a ristrutturazione urbanistica.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20

3.4.3.13 Proroga super ammortamento ed ampliamento dell'iperammortamento

Settore:	Altro 
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex Super ammortamento)
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.13]
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR introdotte Art. 1, comma 82, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). In precedenza: Proroga super ammortamento: art. 1, commi 91-94 e 97, legge n. 208 del 2015; Art. 1, commi 8 e 12-13, legge n. 232 del 2016; Art. 1, comma 29, legge n. 205 del 2017. Ampliamento dell'iperammortamento: art. 1, commi 9-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017; Art. 1, commi 30-36 legge n. 205 del 2017.
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2017
Anno di cessazione (ove prevista):	
Descrizione:	<u>Proroga super ammortamento:</u> Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni <u>proroga del super ammortamento (maggiorazione del costo acquisto di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi del 40% - 30% dal 2018 - ai fini della determinazione delle quote di ammortamento) con esclusione delle autovetture. Per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 la maggiorazione del costo di acquisto è pari al 30%. È stato differito dal 30/6/20 al 31/12/20 il termine per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato comunque accettato entro il 31/12/19 ed era stato pagato un acconto pari al 20%, al fine di ottenere il riconoscimento la maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019.</u> <u>Ampliamento dell'iperammortamento:</u> Proroga e ampliamento dell'iperammortamento (maggiorazione del 150% anziché del 40%) per taluni investimenti altamente tecnologici in chiave industria 4,0 e introduzione del super ammortamento (maggiorazione del 40%) per i relativi software applicativi interconnessi. Per gli investimenti effettuati nel 2019 la maggiorazione si applica nella misura del 170% - 100% e 50% a seconda dell'importo dell'investimento effettuato; per i relativi software applicativi interconnessi è confermata la maggiorazione del 40%.